



*Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO l'articolo 15 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge sopra richiamato;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale ha disposto che il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” venga ridenominato “Ministero della cultura”;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della

Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Toscana, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'art. 25 comma 2-*quinquies* del D.Lgs.152/2006, che dispone che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dal Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il Raccordo Villesse-Gorizia con nota prot. 4402 del 9 agosto 2022, acquisita al prot. MiTE-101866 del 17 agosto 2022, integrata con la Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, e contestuale verifica del Piano preliminare di utilizzo terre, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017, per il progetto definitivo *“Ampliamento della A4 con la Terza corsia. Il Lotto: Tratto San Donà di Piave-Svincolo Alvisopoli. Sub-lotto 3: Asse Autostradale. Nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza”*;

CONSIDERATO che il progetto è sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale in sede statale in quanto ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 10 dell'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, denominato *“autostrade e strade extraurbane principali”*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello Studio di impatto ambientale, della Sintesi non tecnica, del Format di supporto screening di valutazione di incidenza, della Relazione paesaggistica e del Piano preliminare di utilizzo terre, nonché dell'avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 8 settembre 2022;

PRESO ATTO che, con nota prot. MiTE-108790 del 8 settembre 2022, è stata comunicata alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale nonché le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

PRESO ATTO che per l'intervento in esame, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e ss.mm.ii., è stato nominato il Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il Raccordo Villesse-Gorizia;

CONSIDERATO che oggetto del presente decreto è la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto definitivo *“Ampliamento della A4 con la Terza corsia. II Lotto: Tratto San Donà di Piave-Svincolo Alvisopoli. Sub-lotto 3: Asse Autostradale. Nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza”*, integrata con la Valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e contestuale verifica del Piano preliminare di utilizzo terre, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017;

PRESO ATTO che gli interventi sono localizzati nella Regione Veneto, nel territorio del Comune di San Stino di Livenza e del Comune di Annone Veneto, in Provincia di Venezia;

PRESO ATTO che il progetto definitivo proposto prevede lo spostamento in direzione Nord-Est dell’attuale casello sito in Comune di San Stino di Livenza (VE), posizionato lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Venezia e Trieste. Le principali opere previste dall’intervento sono la dismissione dell’attuale casello e la realizzazione della nuova infrastruttura, che comprende, inoltre, un parcheggio scambiatore, una vasca di laminazione e uno svincolo a trombeta. E’ prevista la realizzazione di bacini di raccolta delle acque a servizio del casello di San Stino di Livenza ed, in prospettiva futura, anche a servizio di una parte della sede stradale prevista dal progetto di allargamento dell’autostrada A4;

PRESO ATTO che il progetto non ricade neppure parzialmente all’interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000, ma che il Proponente ha comunque redatto il “Format di supporto screening Vinca”, per verificare le possibili incidenze ambientali del progetto con i seguenti siti:

- SIC IT3240029 situato ad una distanza di circa 2.200 m dall’area di intervento;
- SIC/ZPS IT3250006 situato ad una distanza di circa 2.500 m dall’area di progetto;

ACQUISITO il parere tecnico istruttorio del Ministero della cultura Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 40681 del 14 novembre 2022, assunto al prot. MiTE-141556 del 14 novembre 2022, di esito favorevole subordinato al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO che, in conformità a quanto stabilito all’art. 25, comma 2-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, il richiamato parere del Ministero della cultura, prot. 40681 del 14 novembre 2022, comprende anche l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

ACQUISITO il parere della Regione Veneto espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 54 del 16 novembre 2022, assunto al prot. MiTE-144459 del 18 novembre 2022, di esito favorevole nel rispetto di specifiche condizioni ambientali riportate nell’Allegato A Parere del Comitato Tecnico Regionale n. 192 del 26 ottobre 2022 che ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 497 del 8 agosto 2023, trasmesso con nota prot. CTVA-12136 del 27 ottobre 2023, assunto al prot. MASE-173488 di pari data, con cui ha espresso:

- parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto definitivo *“Ampliamento della A4 con la Terza corsia. II Lotto: Tratto San Donà di Piave-*

Svincolo Alvisopoli. Sub-lotto 3: Asse Autostradale. Nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza” condizionato all’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nel seguito;

- con riferimento alla VINCA, la Valutazione di livello I (screening) di incidenza specifica si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata (Livello II);
- con riguardo alla gestione dei materiali di scavo, il Piano preliminare di Utilizzo in sito delle Terre e Rocce da Scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017, contiene gli elementi essenziali per il passaggio alla successiva fase progettuale di progetto esecutivo. La parte delle terre non riutilizzabili per la realizzazione dell’infrastruttura (148.382 mc) dovrà essere gestita come sottoprodotti, così come nel caso di previsione di trattamenti di normale pratica industriale, il Proponente nella fase di redazione del progettazione esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, dovrà presentare il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. 120/2017, attestandone il requisito di sottoprodotto ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 120/2017;

CONSIDERATE le osservazioni e i pareri pervenuti ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, il cui elenco è riportato alla pagina 4 del citato parere n. 497 del 8 agosto 2023;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 497 del 8 agosto 2023, costituito da n. 82 (ottantadue) pagine;
- b) parere tecnico istruttorio del Ministero della cultura, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 40681 del 14 novembre 2022, costituito da n. 11 (undici) pagine;
- c) parere della Regione Veneto, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 54 del 16 novembre 2022 corredato dal Parere del Comitato Tecnico Regionale n. 192 del 26 ottobre 2022 che ne costituisce parte integrante;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, all’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto in argomento;

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006 per il progetto definitivo “*Ampliamento della A4 con la Terza corsia. II Lotto: Tratto San Donà di Piave-Svincolo Alvisopoli. Sub-lotto 3: Asse Autostradale. Nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza*” presentato dal Commissario Delegato per

l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il Raccordo Villesse-Gorizia, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

2. Con riferimento alla Valutazione di incidenza, la Valutazione di livello I (screening) di incidenza specifica si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata (Livello II);

3. In ordine alla gestione dei materiali di scavo, è verificato positivamente il Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017, che dovrà essere comunque aggiornato prima dell'inizio dei lavori secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017 e presentato secondo i tempi di legge prima dell'avvio dei lavori. In merito alla quota parte delle terre non riutilizzabili per la realizzazione dell'infrastruttura (148.382 mc), queste dovranno essere gestite come sottoprodotti, così come nel caso di previsione di trattamenti di normale pratica industriale. Il Proponente nella fase di redazione del progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 120/2017, attestandone il requisito di sottoprodotto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 120/2017, secondo quanto richiesto dalla condizione ambientale n. 11 del citato parere n. 497 del 8 agosto 2023 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

4. Il presente provvedimento comprende l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, così come previsto all'art. 25 comma 2-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della relativa prescrizione ambientale n.1 del citato parere del Ministero della cultura, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 40681 del 14 novembre 2022;

5. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'articolo 51, comma 2 del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 497 del 8 agosto 2023, riportate da pagina 75 a pagina 82, nelle successive fasi di progettazione esecutiva. Il proponente Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il Raccordo Villesse-Gorizia è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

2. In ordine alla gestione delle terre e rocce da scavo il proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la documentazione in riscontro a quanto riportato al comma 3 del precedente articolo 1 e secondo quanto richiesto dalla condizione ambientale n. 11 del citato parere n. 497 del 8 agosto 2023.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura prot. 40681 del 14 novembre 2022, riportate da pagina 10 a pagina 11, nelle fasi progettuali indicate per ciascuna condizione ambientale. Il proponente Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il Raccordo Villesse-Gorizia è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

Articolo 4

Condizioni ambientali della Regione Veneto

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al Parere del Comitato Tecnico Regionale n. 192 del 26 ottobre 2022 allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 54 del 16 novembre 2022, qualora non già ricomprese o in contrasto con il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 497 del 8 agosto 2023 e con il parere della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura prot. 40681 del 14 novembre 2022.

Articolo 6

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale valutazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4 e, in collaborazione con gli uffici competenti del Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 497 del 8 agosto 2023 e della Regione Veneto per le condizioni dettate con la propria deliberazione di Giunta Regionale n. 54 del 16 novembre 2022.

3. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere di competenza.

4. I soggetti e gli uffici di cui sopra provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

5. Qualora i suddetti soggetti ed uffici non dovessero provvedere a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 7
Disposizioni finali

1. Il presente decreto è comunicato ad Anas S.p.A., al Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il Raccordo Villesse-Gorizia, al Ministero della cultura, all'ARPA Veneto, alla Città metropolitana di Venezia, al Comune di San Stino di Livenza, al Comune di Annone Veneto e alla Regione Veneto, la quale ne curerà la trasmissione alle altre Amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura e della Regione Veneto, sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Il proponente, entro il termine di durata dell'efficacia del presente provvedimento indicato all'art. 1 comma 5, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO

Luigi La Rocca